

REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI

Approvato con deliberazione del Collegio dei Docenti n. 35 del 16/05/2022

Art.1 – Composizione

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo, in servizio nel circolo o nell'istituto all'atto di convocazione della seduta e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Art.2 – Competenze / Attribuzioni

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattica-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale. Per ciò che riguarda le attribuzioni del Collegio si riporta in sintesi quanto previsto dalla normativa vigente, rimandando ad essa per una visione più dettagliata ed approfondita. Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:

- elabora il POF/PTOF sulla base delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999 e dalla legge 107/2015;
- cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo più idoneo alla loro tipologia ed ai ritmi di apprendimento degli studenti;
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico;
- provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
- propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Art.3 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in Sua assenza da un Collaboratore appositamente delegato. In seno al Collegio, il Presidente svolge le seguenti funzioni: • formula l'ordine del giorno; • convoca e presiede il Collegio; • accerta il numero legale dei presenti; • apre la seduta; • riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente che ne faccia richiesta e garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito; • garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative; • chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente; • fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse; • affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un docente incaricato; • designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si renda necessario; • attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio; • Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di chiudere gli interventi qualora esulano dall'odg e superino la durata di seguito indicata; • sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento; • autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario verbalizzante.

Art.4 – Validità della seduta e dell'organo

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio.

Art. 5 – Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta per quadrimestre. La convocazione viene data con almeno 5 giorni di preavviso (C.M. 105/1975) e deve contenere orario di inizio e termine della seduta, luogo, e ordine del giorno. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 degli aventi diritto o quando il Dirigente ne ravvisi la necessità. In caso di sopravvenuti motivi, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta,

anche il giorno prima. Il Collegio a carattere straordinario e per motivi d'urgenza ed improrogabilità, può essere convocato anche con 24 ore di anticipo.

Art. 6 Modalità telematica di convocazione del Collegio dei docenti, dei Dipartimenti, dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe.

Oltre alla modalità ordinaria, il Presidente può convocare il Collegio dei docenti, i Dipartimenti, i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe in forma telematica, tramite l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dalla scuola, cui è possibile accedere unicamente tramite l'account d'Istituto. I docenti appena arrivati nella scuola, e per i quali non fosse stato ancora possibile creare il suddetto account, parteciperanno ai lavori del Collegio in presenza presso la sede dell'Istituzione scolastica.

Per la modalità di convocazione, la maggioranza prevista per l'approvazione delle delibere e per ogni altra questione si fa riferimento alle norme previste per la convocazione ordinaria in presenza. Nel corso della riunione il microfono deve essere spento a meno che non si stia concessa la parola per intervenire. Ciascun partecipante deve prendere ogni precauzione per evitare l'ingresso nella stessa di terze persone. La votazione avviene tramite la compilazione di un Google Form che riporta il numero e la denominazione del punto sul quale si sta deliberando, che viene contestualmente compilato da tutti i partecipanti i quali dovranno scegliere tra le opzioni FAVOREVOLE -CONTRARIO – ASTENUTO. Eventuali problemi relativi alla votazione possono essere segnalati, scrivendo nella chat, soltanto prima che la votazione venga dichiarata chiusa. Una volta dichiarata chiusa la votazione e disabilitata la funzione di accettazione delle risposte, viene comunicato l'esito della votazione.

Art. 7- Ordine del giorno

L'ordine del giorno viene predisposto dal Dirigente scolastico, tenendo conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all'o.d.g. di precedenti collegi, di proposte dei gruppi di lavoro di docenti, delle richieste di un terzo dei suoi componenti. Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione. L'inversione dell'ordine o l'inserimento di argomenti non previsti, sono proposti e messi in votazione nel corso della seduta. L'inserimento, seduta stante, di un nuovo punto all'ordine del giorno, è consentito solo nel caso in cui tutti i presenti siano concordi e si decida all'unanimità, mentre l'inversione dei punti all'odg richiede unicamente la maggioranza dei voti validamente espressi (TAR della Lombardia con decisione n. 321 del 10/07/65; Consiglio Stato con decisione n. 679 del 14/07/70).

Art.8 – Discussione

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o di un docente da lui individuato. Durante la discussione il dirigente scolastico coordina gli interventi al dibattito concedendo la parola secondo l'ordine di iscrizione. Ogni relatore illustra la proposta nel tempo massimo di 5 minuti; ogni docente può effettuare interventi nel tempo massimo di 3 minuti. Nessun docente può prendere la parola due volte sullo stesso argomento.

Art. 9 Deliberazione

La deliberazione è l'atto tipico di espressione di volontà del Collegio docenti ed è perfezionata col voto del Collegio stesso dopo le fasi della proposta e della discussione. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. In fase di votazione e al termine del voto su una proposta di delibera non è possibile intervenire sulla stessa per alcun motivo.

Art. 10 Validità delle deliberazioni e votazioni

Le proposte di deliberazione sottoposte al voto del Collegio docenti sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni di legge prescrivano diversamente. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente (T.U. art.37). Le votazioni inerenti persone avvengono a scrutinio segreto mediante apposita scheda. La proclamazione dell'esito del voto è effettuata dal Presidente. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

Art. 11 Votazioni a scrutinio segreto

Per le votazioni a scrutinio segreto relative all'elezione di componenti di organi e commissioni superiori a un componente, ogni votante può esprimere una preferenza. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d'età.

Art. 12 Approvazione del Regolamento e Modifiche

Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi. Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse.